CAMERA DEI DEPUTATI N. 1998

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE (LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

***nella seduta del 28** marzo 1973* (*Stampato n. 507*)

—

PRESENTATO DAL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE
(BOZZI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(MALAGODI)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(VALSECCHI)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(TAVIANI)

—

Agevolazioni tributarie per la costruzione di nuove linee ferroviarie

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 9 aprile 1973

DISEGNO DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

Per la costruzione di nuove linee ferroviarie che l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad affidare in concessione ai sensi del regio decreto-legge 2 agosto 1929, n. 2150, convertito nella legge 22

dicembre 1930, n. 1752, e successive modificazioni, e dell'articolo 7 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, tutti gli atti e contratti relativi, ivi compresi le convenzioni per le concessioni, i contratti di appalto e di fornitura, i contratti di finanziamento e relative fidejussioni, l'emissione di obbligazioni ed i relativi interessi, sono esenti da tasse, imposte e tributi di ogni natura presenti e futuri spettanti sia all'erario dello Stato sia agli enti locali.

Le esenzioni di cui al comma precedente non si applicano ai tributi dovuti per il fatto obiettivo dell'importazione.

In sostituzione delle imposte, tasse e tributi di cui al primo comma le imprese concessionarie verseranno all'erario dello Stato una quota fissa di abbonamento annuo in ragione di centesimi cinque per ogni mille lire dei costi delle costruzioni.

Gli onorari notarili e gli emolumenti ai conservatori dei registri immobiliari sono ridotti ad un quarto.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della presente legge.